

LIQ. CONTR. N° 24-25/2026

Sent. n. 69/2026 pubbl. il 03/10/2026

Cron. n. : 1398/2026

Rep. n. 77/2026 del 05/10/2026

N. R.G. 83/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Paola Elefante

Giudice est.

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 12/09/2026 da:

- 1) **TOMASIELLO GERARDO**, res.te Savigliano, strada Cavallotta n. 153 /2 int. 4, (C.F. TMS GRD 57P02 A347H)
- 2) **GALA MADDALENA**, res.te Savigliano, strada Cavallotta n. 153 /2 int. 4, (C.F. GLA MDL 57M62 A347E)

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SARA NANCY AMBRASSA per procura speciale in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Savigliano, c.so Vittorio Veneto n. 57,

per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Rilevato che il ricorso è stato proposto dai debitori che quindi non appare necessaria la loro audizione;

Sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo, i sigg. TOMASIELLO e GALA hanno richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata familiare e l'Organismo ha nominato l'avv. Roberto GIORRINO, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

Rilevato che con ricorso depositato in data 12/09/2026, TOMASIELLO Gerardo e GALA

1



Maddalena hanno chiesto l'apertura nei loro confronti della Liquidazione Controllata Familiare, ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Ritenuto che la relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII, contenendo la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda; l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII;

Ritenuto che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, in ragione della residenza dei ricorrenti in Savigliano, Comune ricadente nel circondario dell'intestato Tribunale;

Rilevato che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che i ricorrenti hanno una situazione debitoria comune e sono conviventi ai fini di cui all'art. 66 CCII;

Rilevato che le passività in capo ai sigg.ri TOMASIELLO e GALA ammontano complessivamente ad euro 471.170,42, ripartiti come segue:

IMPORTO DOVUTO	Descrizione	Causa di prelazione	
██████████ ██████████	€ 5642,20	Anno 2025 sig. Tomasiello rate mensili € 182 scadente 2027 (a copertura saldo negativo sul c.c. vedasi bonifico 19.2.2025)	Tutto al chirografo
██████████ ██████████ ██████████	€ 4.452,12	Finanziamento anno 2019 contratto per la quota del 50% da entrambi i coniugi	Tutto al chirografo
██████████ ██████████	€ 729,06	Mutuo COVID anno 2020 (SCADUTO) Sig. Tomasiello	Tutto al chirografo
██████████ ██████████ ██████████	€ 127.873,30	Mutuo ipotecario al 50% per ciascuno dei coniugi per cui era stata accordata sospensione	Mutuo con ipoteca



		semestrale, ripreso a febbraio 2023, in bonis	
██████████	€ 332.473,94	Cartelle esattoriali emesse per € 267.252,90 e già iscritte a ruolo oltre € 84.950,17 per INPS	€ 305.090,03 al privilegio € 27.383,91 al chirografo
TOTALI	471.170,42	Privilegio € 305.090,03 Chirografo € 38.207,09	

Considerato che la situazione debitoria è derivata inizialmente dal finanziamento acceso nel 2011 dai ricorrenti per l'acquisto dell'immobile adibito a casa di abitazione e dal finanziamento acceso nel 2016 per l'acquisto dell'autovettura strumentale all'attività lavorativa in allora svolta dal TOMASIELLO, quale agente di commercio; a ciò si aggiungono i numerosi successivi finanziamenti via via contratti dai coniugi negli anni successivi per fare fronte alle sempre maggiori difficoltà economiche e finanziarie che avevano comportato un forte indebitamento con l'Erario; che sulla situazione debitoria hanno altresì inciso le vicende lavorative del TOMASIELLO – dapprima il cambio dell'assetto dirigenziale della società datrice di lavoro con revoca degli accordi di fornitura dei principali grossisti e conseguente calo del fatturato per il ricorrente; di poi, la cessazione del rapporto di lavoro del TOMASIELLO nel 2021 e la successiva assunzione quale agente di commercio presso ██████████ con conseguenti forti anticipazioni economiche da parte del ricorrente - che hanno comportato una riduzione del reddito dallo stesso percepito;

Considerato che all'importo di cui alla situazione debitoria sopra evidenziata devono aggiungersi i costi della procedura: compenso dell'OCC nella misura che sarà liquidata dal Giudice e compenso del difensore quantificato in euro 5000,00 oltre accessori, ed ulteriori spese di procedura;

Ritenuto:

- che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
- che il compenso del difensore che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge; (l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC; la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti "durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata");

considerato che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai



creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio dei debitori utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dai debitori per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;

che nella specie il nucleo familiare dei debitori è composto solo dai medesimi, essendo i figli autonomi e non conviventi;

Rilevato che il sig. TOMASIELLO, da settembre 2024, è pensionato e percepisce una pensione di vecchiaia pari a circa € 1100,00 mensili (calcolati su 12 mensilità) oltre una pensione ENASARCO di circa euro 500,00 mensili;

che la sig.ra GALA è anch'ella pensionata e percepisce una pensione di euro 1400,00 (al lordo della cessione del quinto di euro 244,00 scadente nel 2031);

Rilevato, quanto al patrimonio in capo ai ricorrenti;

che i sigg. TOMASIELLO e GALA sono comproprietari al 50 % dell'immobile sito in [REDACTED], adibito a casa di abitazione, valutato in euro 179.630,00, mentre la sig. GALA risulta proprietaria per la quota di 1/2 dell'immobile sito in Aquilonia con annesso box, stimato pro quota in euro 15.000,00 e del 50% di alcuni terreni in Aquilonia considerati privi di pregio e di valore di realizzo;

che i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili registrati, avendo il TOMASIELLO alienato nel 2023 l'autovettura tg. [REDACTED] utilizzata per il lavoro di agente di commercio, per il prezzo di euro 9000,00;

Rilevato inoltre che i ricorrenti risultano intestatari di conti correnti presso Banca d'Asti, Intesa Sanpaolo Spa e Unicredit nonché di carte prepagate, rispetti ai quali, sarà cura del nominando Liquidatore acquisire gli estratti conto relativi al quinquennio antecedente il deposito del ricorso (anche se chiusi) onde verificare eventuali operazioni anomale e valutare le eventuali iniziative da intraprendere per il recupero dei relativi importi;

Rilevato che, quanto all'attivo da mettere a disposizione della procedura, tutto il patrimonio attivo dei ricorrenti deve ritenersi ricompreso nella liquidazione, fatta eccezione dei beni espressamente indicati nell'art. 268 comma 4 CCII;

che pertanto i sigg.ri TOMASIELLO e GALA mettono a disposizione dei creditori l'intero loro patrimonio, e segnatamente:

- a. il reddito netto mensile derivante dalla pensione percepita da entrambi i ricorrenti, dedotto l'importo necessario per il mantenimento personale sul reddito di entrambi, di cui infra;
- b. le quote di proprietà di 1/2 dell'immobile in Savigliano in capo a ciascuno dei ricorrenti;
- c. la quote pari 1/2 di piena ed intera proprietà dell'immobile e dei terreni siti in Aquilonia in capo alla sig. GALA;
- d. l'intero saldo attivo presente sui conti correnti personali e/o cointestati e sugli altri eventuali rapporti bancari.

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le

passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Ritenuto che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni dei debitori abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;

Considerato che nella relazione dell'OCC le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare dei sigg.ri TOMASIELLO e GALA sono quantificate in € 1.384,59, fintanto che, in seguito alla vendita dell'immobile di proprietà, non sarà necessario sostenere un nuovo canone di locazione;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del sovraindebitato soggetto a Liquidazione Controllata ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie i ricorrenti risiedono stabilmente in Savigliano, in un immobile di loro proprietà e che il nucleo familiare è composto dai soli coniugi attuali ricorrenti;

che i redditi annuali percepiti dal TOMASIELLO e dalla GALA incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari, rispettivamente, al 65,64% e al 34,36%;

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 1300,00 netti mensili – da ripartirsi in misura proporzionale al reddito percepito dai coniugi e pertanto per il 65,64% in capo al TOMASIOELLO e per il 34,36% in capo alla GALA - somma che, allo stato e sino alla liquidazione dell'immobile adibito a casa familiare, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare (risultando l'importo indicato dall'OCC sovrastimato con riferimento alle spese mensili di "lavanderia" e di "vari ed eventuali"), mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Ritenuto che tale somma potrà essere successivamente modificata dal Giudice delegato al verificarsi di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del nucleo familiare o sulle spese necessarie;

Ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori



concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;

Rilevato :

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della procedura LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE nei confronti di:

1)TOMASIELLO GERARDO, res.te Savigliano, strada Cavallotta n. 153 /2 int. 4, (C.F. TMS GRD 57P02 A347H)

2)GALA MADDALENA, res.te Savigliano, strada Cavallotta n. 153 /2 int. 4, (C.F. GLA MDL 57M62 A347E)

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., l'avv. Roberto GIORINO, con studio in Savigliano, C.so Caduti per la Libertà n. 30;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo indicando la relativa massa, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

Sent. n. 69/2026 pubbl. il 03/10/2026

Cron. n. : 1398/2026

Rep. n. 77/2026 del 05/10/2026

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare in euro 1300,00 mensili netti, da ripartirsi in euro 853,32,00 netti mensili in capo al debitore TOMASIELLO Gerardo e in euro 446,68 netti mensili in capo alla debitrice GALA Maddalena, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;

AUTORIZZA

I debitori a continuare ad abitare nell'alloggio sito in Savigliano, Strada Cavallotta n. 153/2, sino alla vendita dello stesso;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dai debitori;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, in data 24 settembre 2026

Il Giudice est.

Dott. Paola Elefante

Il Presidente

Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEFONICAMENTE
IN DATA 05.10.2026
A W. AMBRASSA SARA NANCY
DR. GIORGINO ROBERTO
PM SEDE
IL CANCELLIERE
Roberta Bonaudi